

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 52 del 28/12/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA PER ANNO 2023.

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30, presso il Municipio Comunale- Modalità mista-, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco SINDACO FABIO ROSSI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	ROSSI FABIO	SI	
2	RAINERI UMBERTO	SI	
3	DAVINI ANDREA	SI	
4	MIGNONI ORESTE	SI	
5	LAUDICINA CHRISTIAN	SI	
6	CONTI JACOPO		SI
7	BARBIERI FRANCESCO	SI	
8	GARNIERI GIULIA	SI	
9	ALBERTONI ELISA		SI
10	PELLEGGRI ANGELO		SI

Presenti n. 7

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ROSELLA MOSTI.

Assessore Esterno:

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 28/12/2022

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA PER ANNO 2023.

Si dà atto che la presente seduta di consiglio comunale viene convocata in modalità mista.

RICHIAMATA la D.C.C. n. 20/2022 con oggetto: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE GIUNTE COMUNALI;

RICHIAMATO in particolare l'art.8 c.1 che recita testualmente: *“Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.*

Risultano collegati in modalità telematica videconferenza i Consiglieri comunali: Davini e Garnieri;

Relazione sull'argomento il Sindaco, a relazione ultimata non essendovi richieste d'intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione del presente punto all'ordine del giorno ed invita, quindi, il Consiglio Comunale ad approvare la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, rubricato *“Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191.”*, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTA la relazione governativa al citato decreto legislativo istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella quale si afferma che la predetta *“addizionale”* deve essere basata, essenzialmente, su un'aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i comuni ed un'altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del comune), e variabile da comune a comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore;

RICORDATO:

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del predetto decreto, il provvedimento di istituzione e fissazione dell'aliquota *“opzionale”*, così come il provvedimento di modifica dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, da applicare a partire dall'anno successivo a quello di approvazione, deve essere adottato entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e pubblicato, per estratto, sul sito internet appositamente predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione, con efficacia dell'atto deliberativo medesimo dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 28/12/2022

- che i comuni possono procedere all'adozione del suddetto provvedimento anche in mancanza della determinazione, da parte dello Stato, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo (cosiddetta "aliquota obbligatoria"), da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanarsi entro il 15 dicembre;

- che l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,8 punti percentuali;

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del medesimo decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 52 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.", e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO, in particolare, il comma primo del citato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., a tenore del quale: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

VISTO l'art. 53 (*Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).", che, al comma 16, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTO, ancora, l'art. 1, comma 169 (*Proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera*), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 28/12/2022

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).", dove si prevede:

- che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al bilancio di previsione sono allegati *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

ATTESO, pertanto, che, come si desume dalla testé citata previsione, l'approvazione delle aliquote e delle tariffe costituisce oggetto di deliberazioni necessariamente autonome e precedenti rispetto all'approvazione del bilancio, di cui costituisce un presupposto, risultando correlativamente non configurabile un'approvazione implicita delle aliquote e delle tariffe attraverso l'approvazione del bilancio;

RICHIAMATI, sempre in tema di addizionale comunale all'IRPEF:

- l'art. 1, comma 142 (*Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF*) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- l'art. 1, comma 143 (*Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF ai rispettivi comuni*), della medesima Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 4-*quater*, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno

2019, n. 58;

- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *"Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale"*, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

- l'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214;

- l'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"*, convertito, con modificazioni, nella L. 2 maggio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 28/12/2022

2014, n. 68;

- l'art. 8 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, rubricato "*Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.*";

- il D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, rubricato "*Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.*";

- il D.M. 5 ottobre 2007, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante "*Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.*";

- il D.M. 22 ottobre 2008 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante "*Specifiche modalità di versamento delle ritenute per addizionale comunale all'IRPEF da parte dei funzionari delegati che operano in contabilità speciale e in contabilità ordinaria.*";

- il D.M. 28 agosto 2020, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, rubricato "*Revisione della procedura di utilizzo del modello F24 EP.*";

RICORDATA l'intervenuta abrogazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, recante "*Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 - che, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, prevedeva la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato - abrogazione disposta dall'art. 13, comma 14, lett. a), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012, come modificato dall'art. 4, comma 5, lett. m), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

RICORDATO, inoltre, che l'art. 4 (*Fiscalità locale*), comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.*", convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto:

- l'abrogazione dell'art. 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità 2011).*", che così disponeva: "*Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 28/12/2022

modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";

- l'abrogazione dell'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria."*, come introdotto dalla Legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133 che, in tema di *"Patto di stabilità interno per gli enti locali"*, così disponeva: *"Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)."*;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo."*, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, nel testo successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L.

22 dicembre 2011, n. 214, così recita: *"La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del*

decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio

2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.

360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.";

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 28/12/2022

DATO ATTO, pertanto, che il sopra trascritto art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011, nel testo successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, aveva "scongelato", con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF dettata dal D.Lgs. n. 360/1998, come novellata dell'art. 1, comma 142, della L. n. 296/2006, rimuovendo, a decorrere dall'anno 2012, il blocco degli aumenti dei tributi locali con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

EVIDENZIATO che il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istituendo la nuova entrata tributaria denominata "imposta municipale propria" (IMU), sostitutiva dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 ed avente carattere obbligatorio, ha stabilito:

- all'art. 8, comma 1 - nel testo modificato, prima, dall'art. 1, commi 713, lett. a), e 717, lett. a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, poi, dall'art. 1, comma 12, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - che *"L'imposta municipale propria è istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo. [...]"*;

- all'art. 9, comma 9, secondo e terzo periodo - nel testo modificato dall'art. 4, comma 1-ter, lett. b), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, dall'art. 1, comma 717, lett. b), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 - che *"[...] Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento."*;

RICHIAMATA la circolare n. 5/E dell'11 marzo 2013 diramata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, avente come oggetto: *"Rapporti tra l'IMU e le imposte sui redditi - Chiarimenti"*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"* - come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a

decorrere dal 1° gennaio 2018 -, che, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, aveva introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008-2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo, al primo periodo, che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 28/12/2022

pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.";

DATO ATTO:

- che l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), con l'avvio della riforma fiscale, ha introdotto importanti novità in materia di IRPEF, con la nuova articolazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché delle detrazioni;

- che l'art. 1, comma 7, della medesima legge di bilancio 2022 dispone che *"Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.";*

RICHIAMATA :

- la deliberazione C.C. n.5 DEL 30.03.2021 con oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA PER ANNO 2021 con la quale è stata stabilita per l'anno 2021 **l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF allo zero virgola sette - 0.7% per cento;**
- la deliberazione C.C. n.14 del 16.03.2022 con oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA PER ANNO 2022. con la quale è stata confermata per l'anno 2022 **l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF allo zero virgola sette - 0.7% per cento;**

CONSIDERATO:

- che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i comuni possono istituire oppure aumentare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nel limite massimo di 0,8 punti percentuali;

- che permane la possibilità, prevista dal succitato art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., di stabilire, per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

- che, diversamente da quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016, dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2018 - rispettivamente, per effetto del citato art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015, del citato art. 1, comma 42, lett. a), della L. n. 232/2016 e del citato art. 1, comma 37, lett. a), della L. n. 205/2017 -, che avevano disposto la sospensione dell'aumento dei tributi locali per gli anni 2016, 2017 e 2018, confermando l'applicabilità delle aliquote 2015, per effetto della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), dall'anno 2019 non è più previsto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 28/12/2022

alcun blocco agli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di mantenere immutata nella misura dello 0.7 per cento l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a favore del Comune, al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spesa previsti ed allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e dei relativi allegati;

CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto dei sopracitati articolo 53, comma 16, della L. n. 388/2000 e s.m.i., articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006: a) le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; b) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; c) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 193 (*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*) del T.U.E.L., a norma del quale, ove sia necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga al già citato art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente locale può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193 del T.U.E.L., ossia entro il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ora fissato al 31 luglio;

RAMMENTATO:

- che, ai sensi del già citato art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, le deliberazioni di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non sono più pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, ma divengono efficaci dal momento della loro pubblicazione sul sito internet "www.finanze.it", avente efficacia di pubblicità costitutiva, secondo le modalità fissate con il prefato Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2002;

- che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, nel testo sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 28/12/2022

delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.”;

- che, a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 - comma inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 -, *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”;*

- che l'art. 15-bis, comma 2, del citato D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto l'abrogazione del comma 2 del sopra menzionato art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che prevedeva che la pubblicazione delle deliberazioni, regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali al fine di disciplinare i tributi di rispettiva competenza, avvenisse mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e stabiliva che la trasmissione degli atti al Ministero delle finanze avvenisse entro il termine di trenta giorni dalla data di intervenuta esecutività dei medesimi;

- che, a norma dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, *“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”;*

VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 (Prot. n. 41981) diramata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, con oggetto: *“Art. 15-bis del D. L. 30*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 28/12/2022

aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”;

VISTO il D.M. 20 luglio 2021, recante “*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane.*”, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, in attuazione del citato art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011;

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che esclude, in via generale, dalla competenza del consiglio comunale la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., disciplinante le competenze della giunta comunale;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON voti UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto palese da parte di n. 5 consiglieri comunali presenti e votanti presso la sala consigliare e voti 2 espressi mediante affermazione vocale-audio, da parte dei componenti collegati in videoconferenza,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI CONFERMARE**, per l'anno 2023, l'aliquota “opzionale” dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura di **0,7 punti percentuali**, al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spesa previsti, come risultanti dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e dei relativi allegati, stante la perdurante incertezza di risorse caratterizzante il quadro delle entrate da assicurarsi agli enti locali, aggravata dall'eccezionale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 28/12/2022

umento del costo dei prodotti energetici e delle materie prime nonché del perdurare dell'aumento delle spese sociali dovute al mantenimento in comunità di minori su disposizione del Tribunale allo scopo di garantire il normale svolgimento dell'attività amministrativa nonché la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente;

3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

4) **DI FAR CONSTARE** che l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) qui approvata trova applicazione dal 1° gennaio 2023;

5) **DI EVIDENZIARE** che, a norma dell'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ove fosse necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, questo ente potrà modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193 del T.U.E.L., ossia entro il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ora fissato al 31 luglio;

6) **DI DEMANDARE** agli uffici competenti gli adempimenti utili per la trasmissione della relativa deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica e nei termini di legge, nonché per la pubblicazione, per estratto, del provvedimento stesso sul sito "www.finanze.it", ai fini della efficacia del medesimo;

7) **DI EVIDENZIARE** che, a norma del combinato disposto dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, e dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, la presente deliberazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, nel termine stabilito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

8) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ed all'Ufficio Tributi del Comune di CINGIA DE' BOTTI, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

9) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale, del Comune di CINGIA DE' BOTTI, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

10) **DI ASSolvere** agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 28/12/2022

dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere

DOPO separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,
CON voti UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto palese da parte di n. 5 consiglieri comunali presenti e votanti presso la sala consiliare e voti 2 espressi mediante affermazione vocale-audio, da parte dei componenti collegati in videoconferenza,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 52 DEL 28/12/2022

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA PER ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Cingia de' Botti, 21.12.2022

IL RESPONSABILE DI AREA

F.TO GIULIA BASTELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Cingia de' Botti, 21.12.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO GIULIA BASTELLI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ROSSI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **03/04/2023** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 03/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA BONI MARIA LIVIA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 03/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **28/12/2022**.

Data: 13/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **13/04/2023**.

Data: 13/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
